

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Sezione di MADDALONI (CE)

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*) e del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della Protezione Civile*) l' **Organizzazione di Volontariato** denominata "**NUCLEO DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ANC- MADDALONI APP. IAZZETTI LUIGI OdV**" (di seguito denominato **Nucleo**).
2. La sede legale del Nucleo è in Maddaloni (CE) alla Piazza Matteotti n.2
3. La variazione della sede legale nell'ambito regionale non costituisce modifica statutaria.
4. I contenuti e la struttura del Nucleo sono ispirati ai massimi principi di democrazia.
5. Il Nucleo ha durata illimitata, non ha fini di lucro e svolge le proprie attività di cui successive articolo 3 del presente Statuto prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
6. Il Nucleo opera nell'ambito del Volontariato e della Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, come:
 - **Volontariato generico** inteso come una pluralità di attività riconducibili all'osservazione, segnalazione, all'assistenza e alla collaborazione con Enti e/o Istituzioni pubbliche, finalizzate a migliorare la fruizione del bene comune;
 - **Protezione Civile** ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della Protezione Civile*).

Art. 2

PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Nucleo, indipendente ed apartitico, con propria autonomia patrimoniale e amministrativa, si ispira ai principi della solidarietà umana oltre a quelli contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - *approvato con DPR n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni*.
2. Quale segno distintivo, il Nucleo si fregia, tra gli altri, del logo e della denominazione dell'ANC.
3. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.
4. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito dei soci nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona.
5. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

Art. 3

ATTIVITA'

1. Il Nucleo esercita in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 d.l.D.Lgs 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale, aventi ad oggetto:
 - y) protezione civile ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della Protezione Civile*);
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - v) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'OdV intende realizzare le seguenti azioni:
 - Interventi di servizio d'ordine in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche organizzate in collaborazione con altri Enti pubblici, privati e del No profit

Compilatore De Sen
 Autunno
 Mammone di V. 33
 Hois P. 50
 Sp. 10
 P. 10
 P. 10

- Tutte le attività di cui al comma precedente saranno volte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

Art.4 IMPEGNI

- ## Art. 5
- ### ATTIVITA' DIVERSE

Art. 6 RACCOLTA FONDI

Art.7 AMMISSIONE SOCI

- The Bill Townsend
 Candidate for U.S.
 Senator
 from the
 State of
 New York
 in
 the
 year
 1850

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- può essere escluso dal Nucleo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- Dear Mr. President
 Can't be sure I can

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Ogni qualvolta un socio del Nucleo contravviene:
- ai principi ispiratori dell'ANC e del Nucleo;
 - alle disposizioni operative e/o amministrative emanate dal Presidente del Nucleo e/o organismi direttivi che regolano l'attività del Nucleo;

- oppure si rende protagonista di diverbi verbali e/o azioni violente nei confronti di altri soci al Nucleo ed in genere alle varie strutture dell'ANC, verrà sottoposto ad un procedimento disciplinare per l'accertamento dei fatti da parte del Comitato Esecutivo del Nucleo che, se ritenuto colpevole di quanto attribuitogli, emetterà una sanzione disciplinare, ratificata dal primo Consiglio Direttivo successivo alla decisione.
- 2. Le modalità con le quali verrà istruito e gestito il procedimento disciplinare nonché le sanzioni previste sono contenute nel Regolamento del Nucleo.
- 3. Comminata la sanzione prevista, il Presidente del Nucleo deve comunicare per scritto al socio sanzionato, tutte le informazioni necessarie.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il **diritto** di:
 - partecipare alle Assemblies e/o riunioni;
 - prendere atto dell'Ordine del giorno delle assemblee;
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Nucleo e controllarne l'andamento;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - frequentare i locali del Nucleo;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Nucleo;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;
 - essere equipaggiati, compatibilmente con le necessità operative e le disponibilità, con l'uniforme operativa prevista e le attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi.
2. Gli associati hanno l'**obbligo** di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le delibere adottate dal Consiglio Direttivo del Nucleo, le disposizioni emanate dal Presidente del Nucleo, del Coordinatore Regionale e del Delegato;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa ANC presso la Sezione di appartenenza secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - svolgere la prestazione di servizio preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dal Presidente nel Nucleo;
 - presentare, dopo ogni servizio, se preventivamente concordate, le eventuali richieste di rimborso spese, che dovranno essere corredate di testimonianze giustificative (scontrini); il relativo rimborso decade se la richiesta viene presentata oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del servizio.

Art. 11

STATUS DEL SOCIO VOLONTARIO

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Nucleo, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dal Nucleo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Nucleo.
7. Il Nucleo deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12

LIBRI

1. Il Nucleo deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.13 ORGANI

1. Sono organi del Nucleo:

- a) l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Responsabile del Nucleo (rappresentante legale);
- d) il Vicepresidente del Nucleo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

Art. 14 CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e da esso discendono tutte le altre cariche sociali.
2. Le cariche sociali elettive sono gratuite e la loro durata non può superare quella del Consiglio Direttivo.
3. Tutte le cariche decadono con l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i titolari delle singole cariche rimangono nei loro ruoli per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione o alla nomina del nuovo incaricato.
4. Il singolo membro del Consiglio Direttivo non può essere eletto più di tre volte anche non consecutive.
5. Il Presidente non può essere eletto più di cinque volte anche non consecutive.
6. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero di candidature sufficiente alla composizione del Consiglio Direttivo.
7. I limiti di mandato di cui al comma 5 del presente articolo sono derogabili esclusivamente in mancanza di candidature alla carica di Presidente.

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 [quindici] giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. A tal fine farà fede la data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano, o tramite p.e.c.. E' altresì possibile inviare la convocazione via email, sempre con il medesimo preavviso.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Documento Autografo Monarca di Vies
 Presidente
 Segretario
 Tesoriere
 Responsabile Legale
 Vicepresidente

7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Nucleo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
12. Per deliberare lo scioglimento del Nucleo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 **CONSIGLIO DIRETTIVO** **(Costituzione)**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 7 (sette) soci (compreso il Presidente) per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Nucleo e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica del membro.
5. A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare o qualora sia dimissionario, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.
6. si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi mediante una delle seguenti modalità:
 - a. sedute fisiche;
 - b. sedute per audio / video-conferenza.
8. In particolare, le sedute per audio/video-conferenza possono tenersi a condizione che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio / video collegati. Formalmente la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova chi presiede.
9. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 10 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

- How Sir, Andrew

Eden

- Picea deltoidea*

9

3. In particolare il Vice Presidente sostituirà il Presidente in occasione di sua assenza momentanea o di impedimento, mentre ne subentrerà nell'incarico in caso di dimissioni o cessazione dalle funzioni. Dovrà conseguentemente convocare entro 10 giorni una riunione del Consiglio Direttivo, durante la quale si dovrà prendere atto della situazione, ratificare la nomina del nuovo Presidente, la cooptazione in Consiglio del primo dei non eletti e l'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Art. 20 **SEGRETARIO**

1. Il Segretario viene eletto in seno al consiglio del direttivo a maggioranza di voti. Coadiuvato il Presidente nella conduzione del Nucleo ed ha i seguenti compiti:
- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli soci", del "libro dei beni inventariali" e di ogni altro documento che si rendesse necessario per la gestione del Nucleo;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
 - d) partecipa senza diritto di voto all'Assemblea degli soci, al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo.

Art. 21 **TESORIERE**

1. In seno al Consiglio Direttivo Viene eletto, a maggioranza di voti, il Tesoriere.
2. Può essere nominato Tesoriere qualsiasi socio che abbia attitudine amministrativa e contabile.
3. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili del Nucleo.
4. Sotto la propria responsabilità:
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Nucleo nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché di ogni altro adempimento amministrativo che si rendesse necessario;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 22 **SPECIALITÀ'**

1. La Specialità è un'unità particolare del Nucleo formata da soci specializzati in un determinato settore di competenza (*sommatori - cinofili - orchestrali - operatori drony - sportivi - ecc.*).
2. La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale del Nucleo, previa autorizzazione del Presidente del Nucleo Regionale ANC della P.C. o del Delegato Regionale ANC.
3. I soci di una Specialità, devono essere soci dell'ANC iscritti ad una qualsiasi Sezione della Regione Campania.
4. Lo scioglimento di una Specialità, conseguente ad inadempienze al Regolamento interno, è deliberato, su proposta del Presidente del Nucleo e dal Consiglio Direttivo del Nucleo.
5. Il Responsabile della Specialità, dovrà essere un socio effettivo nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, in accordo con il Presidente del Nucleo.
6. Il Responsabile della Specialità risponde al Presidente del Nucleo del buon andamento della Specialità sia dal punto di vista operativo che della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.
7. Il Responsabile della Specialità dipende operativamente dal Presidente del Nucleo, che deve autorizzare preventivamente qualsiasi servizio, in cui la Specialità venga impegnata, di concerto con il Presidente del Nucleo o con il Delegato Regionale.
8. Il Responsabile della Specialità deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato o di gruppi di protezione Civile.
9. Il Responsabile della Specialità risponde della gestione economico-amministrativa ed operativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.
10. E' preclusa alla Specialità l'adesione di interventi richiesti da Enti privati e/o da Associazioni non riconosciute.

Dear Mr. Tolson
 Dear Mr. Boardman
 Dear Mr. Nichols
 Dear Mr. Casper
 Dear Mr. Callahan
 Dear Mr. Conrad
 Dear Mr. Felt
 Dear Mr. Gale
 Dear Mr. Rosen
 Dear Mr. Sullivan
 Dear Mr. Tavel
 Dear Mr. Trotter
 Dear Mr. Tele. Room
 Dear Mr. Holmes
 Dear Miss Gandy

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Nucleo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. Il Nucleo può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
8. Per le attività di interesse generale prestate, il Nucleo può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art.29

ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'organo di controllo rimane in carica per cinque anni.

Sussistendone l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di revisione legale composto come per legge. All'organo di revisione legale si applicano le norme all'uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 30

UNIFORME

1. L'uniforme dei volontari del Nucleo è loro prerogativa esclusiva. Essa viene indossata dai volontari esclusivamente quando comandati di servizio sia esso :
 - di rappresentanza;
 - operativo;
 - addestrativo.
2. L'uniforme è specificata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto e dal Regolamento applicativo interno ed è conforme a quanto disposto dalla Presidenza Nazionale A.N.C

Art. 31

PROTOCOLLI D'INTESA

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni, al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, per perseguire gli obiettivi dell' Nucleo;

2. I protocolli d'intesa devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti.

Art. 32 **MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Qualora il Se.Co.v. proponga un modello di Statuto connesso alle disposizioni del D.Lg.117/2017, il presente Statuto potrà essere oggetto di modifica.
2. Le modifiche possono, in ogni caso, essere presentate:
 - dal Presidente del Nucleo all'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata,
 - da un terzo dei soci.
3. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste all'art. 15 n. 11 del presente statuto.

Art. 33 **RAPPORTI CON L'ANC**

1. Il Nucleo mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri, con l'Ispettorato Regionale ANC per la Campania, con il Delegato Regionale ANC di P.C., con il Presidente del Coordinamento Regionale e con le Sezioni ANC esistenti sul territorio campano nonché con l'Arma territoriale;
2. L'Ispettore Regionale ANC per la Campania ha il compito precipuo di:
 - vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni che vengono emanate dal Se.co.v. tramite il Coordinatore Regionale o il Delegato Regionale ANC di P.C.;
 - può accedere all'interno delle sedi operative del Nucleo, previ accordi.

Art. 34 **REGOLAMENTO ATTUATIVO**

1. L'iniziativa per l'adozione di un Regolamento per l'attuazione del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo del Nucleo. Le proposte possono essere fatte dai suoi membri.
2. Il Regolamento validamente formato entra a far parte delle modalità operative del Nucleo.
3. Il Regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Regolamento previsto dal presente Statuto, è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 35 **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Nucleo, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 36 **RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
[Firma]
Antonello Monerzone di Vico